Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2067.

Approvazione degli Accordi commerciali stipulati in Roma il 9 luglio 1937-XV fra l'Italia e la Danimarca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma tra l'Italia e la Danimarca, il 9 luglio 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 9 luglio 1937:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui agli articoli 6 e 10 degli Accordi anzidetti.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 45. — MANCINI.

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Danois*, animés du désir de développer leurs échanges commerciaux, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Les marchandises d'origine italienne seront admises à l'importation en Danemark dans les limites des contingents indiqués sur la liste I, ci-annexée.

Art. 2.

Les marchandises d'origine danoise seront admises à l'importation en Italie dans les limites des contingents indiqués sur la liste II, ci-annexée.

Art. 3.

Les contingents indiqués sur les listes I et II sont établis pour une période de 11 mois à partir du 1er février 1937.
Ils englobent les contingents prévus dans l'échange de Notes italo-danois du 30 mars 1937 et seront octroyés dans la période 1er juillet-31 décembre 1937, pour la différence résultant entre les contingents établis par le présent Accord et les contingents prévus dans l'échange de Notes susdit.

Art. 4.

Pendant la validité du présent Accord pourront être octroyés, d'entente entre les deux Gouvernements, des extra-contingents réciproques, soit pour les produits inclus dans les listes I et II, soit pour des produits qui ne figurent pas dans les listes précitées.
Il est entendu que le paiement des importations ainsi effectuées sera aussi réglé par la voie du compte général visé à l'art. 3 de l'Accord pour le réglement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé en date de ce jour.

Art. 5.

Dans le cas où il ressortira que le rapport entre les importations réciproques ne s'est pas maintenu dans la mesure résultant de l'application des listes ci-annexées, les deux Gouvernements se mettront d'accord en vue d'adopter les mésures nécessaires pour rétablir le rapport susdit.
De même, aussitôt que les créances arrierées danoises en Italie résulteront réglées, les deux Gouvernements réviseront d'un commun accord les contingents fixés dans les listes annexées au présent Accord, sur la base de l'équilibre des échanges.

Art. 6.

Le présent Accord restera en vigueur pour une période de 11 mois à partir du 1er février 1937.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 juillet 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour le Danemark: J. C. W. KRUSE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Liste I.

Liste des marchandises italiennes à importer en Danemark.

Numéro des marchandises suivant la liste annexée à la loi danoise n. 77 du 31 mars 1937	MARCHANDISES	Contingent pour 11 mois (en milliers de couronnes danoises)
0502 0505	Dedans de noix et de noisettes, amandes, noix et noisettes	3.000
0508	Choux fleurs	50
0511	Fruits frais	3.000
0515	Fruits confitures, etc.	150
0516	Cédrats, etc.	300
0517	Purée de tomates	250
0605	Riz poli (glacé, raffiné, huilé) et farine de riz	600
0606	Café	150
0611	Riz décortiqué	700
0702	Vins et alcool	1.000
0708	Jus de fruits	100
0801	Soie artificielle	350
0803	Chanvre	200
0805	Fils de laine	300
0809	Ficelles vernies	20
0813	Fils de coton et de lin (excepté les fils à coudre)	160
0813	Fils de soie artificielle	1.000
1002	Toiles à voile	250
1007	Chapeaux pour hommes	200
1008	Capelines	125
1015-16	Textiles	800
1018-19	Bas et chaussettes de coton, rayon, mixtes	100
1208	Peaux de bovins (d'un poids supérieur à 40 kilos)	200
1406	Huile d'olive	15
1501	Pneus pour automobiles et motocyclettes	450
1502	Pneus à bicyclettes	25
1503	Autres articles de caoutchouc	75
1504	Essences	60
ex 1611	Pipes	125
ex 1611	Meubles	125
1801	Feuilles de magnolia	75
ex 1905	Papier transparent (cellophane)	10
2110	Articles chémo-techniques, etc., libres de douane	30
2113	Poudre insecticide, etc.	50
2218	Marbre	250
2604	Automobiles	100
2608	Machines à écrire	70
2613	Pellicules sensibilisées	20
ex 2614	Réveils	20
2616	Pièces de réchange pour automobiles	40
—	Divers	1.000
—	Marchandises libres à importer	300

LISTE II.

Liste des marchandises danoises à importer en Italie.

Numéro du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents pour 11 mois (en milliers de lires)
de 4 à 8	Bovins	11.870
19 *a*)	Viande fraîche	
20 *b*)	Jambons et langues de porc en boites	100
26 *b*)-27	Lait condensé et lait en poudre	30
33	Truites (y compris celles d'élevage déstinées à la répopulation)	1.000
33	Poissons frais	1.000
34 à 2	Baccalà	13.500
105	Bière	20
110-111	Eau de vie et liqueurs	50
317	Clous pour fers à cheval	100
ex 328	Bidons à lait et autres articles d'acier étamés	20
379 *a*)	Plomb et ses alliages en saumons	500
ex 369 *c*), 383 et 386	Etain, bronze et disko	50
396	Moteurs Diesel avec accessoires	3.000
ex 418, ex 433, ex 434, ex 453, ex 466, ex 567	Machines pour ciment et pièces de réchange	2.300
421	Centrifuges pour huiles et pièces de réchange	75
422	Ecrémeuses	75
422, 431	Machines de laiterie et pompes	30
426, 427, ex 466	Machines pour chaussures	100
437	Machines frigorifiques de laiterie	150
466	Pièces de réchange	10
557	Farine fossile	5
ex 565	Criolite	6.000
ex 565	Cailloux ronds	25
574 *a*)	Briques en moler	100
577	Faïences	10
578	Porcelaines artistiques	100
713	Silex	50
718	Acides gras	1.060
ex 781 *a*)	Pancréas pour la fabrication de l'insuline	500
ex 781 *a*)	Lécithine	100
782	Composés médicinaux	50
ex 782	Insuline	200
ex 790	Colorants pour beurre	10
798	Emaux et vernis, peintures pour navires	100
803 *b*)	Colle de poisson chimigraphique	80
ex 918	Flocons d'avoine	10
ex 924 *b*)	Sémences de marécage	150 (1)
937	Présure	600
938 *b*)	Boyaux salés	730
—	Autres marchandises non dénommées dans la présente liste	500

(1) Les permis d'importation seront réservés aux maisons italiennes qui ont déjà passé des commandes en Danemark.

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Danois*, désirant régler les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les dispositions du présent Accord sont applicables au règlement des marchandises italiennes importées en Danemark, et des marchandises danoises importées en Italie, même si cette importation a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord. On entend par marchandises italiennes, respectivement par marchandises danoises, celles qui d'après la législation douanière du Pays importateur sont considérées comme marchandises de l'autre Pays.

Toute exportation de marchandises originaires du Danemark, effectuée après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et à régler d'après ses dispositions, sera soumise au visa préalable des Autorités danoises compétentes d'après les règlements en vigueur au Danemark. Ce visa sera apposé sur une copie de la facture. La livraison de la copie visée est obligatoire pour que la Banca d'Italia accepte le versement en règlement des dettes en cause.

La copie visée sera remise à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero qui la joindra, dûment estampillée, aux ordres de paiement à envoyer à la Danmarks Nationalbank.

Le présent Accord ne s'applique pas aux marchandises en transit à travers le territoire douanier de l'un ou de l'autre des Pays contractants.

Les Instituts chargés de l'exécution du présent Accord sont: en Italie, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero; en Danemark: la Danmarks Nationalbank.

Art. 2.

Les versements des débiteurs italiens et danois pour marchandises originaires et en provenance du Danemark, respectivement d'Italie, seront effectués, à partir du 15 juillet 1937, en Italie: en lires italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero; en Danemark: en couronnes danoises auprès de la Danmarks Nationalbank.

Art. 3.

Le compte en couronnes danoises auprès la Danmarks Nationalbank prévu à l'art. 4 du *Modus Vivendi* italo-danois du 26 octobre 1936 sera dorénavant denommé « Compte Général »:

a) la Danmarks Nationalbank portera au crédit de ce compte les montants qui seront versés par les importateurs danois de marchandises italiennes comme prix de ces marchandises, selon ce qui est prévu à l'art. 2;

b) la Danmarks Nationalbank portera au débit du compte susdit les montants des ordres de paiement que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero émettra avec les modalités prévues à l'art. 6, en relation aux versements effectuées par les importateurs italiens de marchandises danoises.

Art. 4.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou danoise, destinées à être importées en Danemark, respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises aux versements en Italie ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà delivrée par les autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 5.

Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 2 du présent Accord, la conversion en lires et en couronnes se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Danmarks Nationalbank fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et la couronne danoise. Ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en couronnes et, respectivement, pour la conversion en couronnes des dettes libellées en lires;

b) les dettes libellées en devises autres que la lire et la couronne seront converties en couronnes en Danemark, et en lires en Italie, respectivement aux cours officiels de la Bourse de Copenhague et de celle de Rome, du jour précédent celui du versement;

c) les changes ainsi appliqués ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur serait éventuellement tenu à faire seront également effectués par la voie du clearing. Les créances fondées sur des lettres de change seront réglées selon la législation en vigueur concernant les lettres de change.

Art. 6.

Chacun des deux Instituts avisera quotidiennement l'autre Institut des montants versés. Les avis de versement indiqueront les noms du débiteur et du créancier, la date et le montant du versement, la nature de la marchandise, ainsi que tout autre renseignement nécessaire à identifier l'exportation respective.

Les avis de versement se transformeront en ordres de paiement par le débit du « Compte Général » au moment où la disponibilité existe dans ledit compte.

Les avis de la Danmarks Nationalbank seront donnés en couronnes danoises, ceux de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en lires italiennes. Pour la conversion en couronnes danoises des avis de versement émis en lires italiennes, la Danmarks Nationalbank appliquera le cours du change fixé d'après les dispositions prévues à la lettre *a*) de l'art. 5, en vigueur le jour de l'émission de l'ordre aux caisses de paiement.

Toutefois pour les factures des exportateurs danois libellées en couronnes danoises, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero aura la faculté de donner les avis de versement déjà convertis en couronnes danoises, en appliquant pour la conversion le change entre la lire et la couronne, fixé d'un commun accord d'après les dispositions prévues à la lettre *a*) de l'article 5, en vigueur le jour de l'émission de l'avis de versement.

Art. 7.

A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les montants résultant au crédit de lires italiennes prévu pour le règlement des dettes italiennes arriérées et pas encore payées en Danemark, seront transférés par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, après conversion en couronnes danoises.

Ladite conversion sera faite sur la base du cours de change en vigueur le jour du transfert.

Le paiement en Danemark des ordres de transfert émis par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en conformité de ce qui précède, aura lieu pour le débit du « Compte Général » prévu à l'art. 3 du présent Accord.

A la date de l'entrée en viguer du présent Accord, les montants éventuellement pas encore utilisés, dont il a été mention au comma *b*) de l'art. 4 du *Modus Vivendi* du 26 octobre 1936 et destinés au règlement des dettes commerciales italiennes arriérées, seront virés au crédit du « Compte Général ».

Art. 8.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Danmarks Nationalbank se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 9.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Danmarks Nationalbank, en leur qualité d'institutions chargées de l'exécution du présent Accord, sont en tous cas exonérée de toute responsabilité et pour tout dommage éventuel que pourrait soulever son application.

Art. 10.

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature, et aura effet jusqu'au 31 décembre 1937. S'il n'est pas dénoncé trois mois avant cette date il sera prorogé par tacite réconduction de six en six mois, toujours avec faculté de dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque semestre.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 juillet 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour le Danemark: J. C. W. KRUSE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

RELAZIONE e R. DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2068.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 22 novembre 1937-XVI, sul decreto che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1936-37.

SIRE!

Alla chiusura dell'esercizio 1936-37, in conseguenza di imprevedibili circostanze inerenti alla particolare natura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, si sono verificate, in cinque capitoli di spesa del rispettivo bilancio, eccedenze di impegni, rispetto alla previsione, per il complessivo imposto di L. 9.683.935,22 esuberantemente compensate però da economie in vari capitoli.

Visto che il « fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione suddetta presenta una disponibilità di L. 64.394.995,68, tenuto conto del versamento al fondo stesso della somma di lire 20.000.000 inscritta al capitolo 56 del bilancio della spesa, si manifesta l'opportunità di integrare lo stanziamento dei capitoli di spesa deficienti mediante il prelievo dal fondo in questione della somma occorrente.

Dovendosi a norma del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, provvedere al prelevamento di cui trattasi a mezzo di decreto Reale da presentarsi al Parlamento insieme al consuntivo, ci onoriamo di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 maggio 1936, n. 844, con cui furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1936-37;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato », compresa l'assegnazione in suo favore di L. 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1936-37, presenta una disponibilità di L. 64.394.995,68;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato », depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1936-37, la prelevazione di L. 9.683.935,22 (novemilioniseicentoottantatremilanovecentotrentacinque e centesimi ventidue) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie con imputazione al capitolo 22 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione della entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo 13 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni	L.	1.242.486,91
Capitolo 14 - Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni)	»	6.816.548,48
Capitolo 25 - Gratificazioni al personale (Spese generali di personale)	»	250.000 —
Capitolo 36 - Spese per sorveglianza dei trasporti (Spese generali diverse)	»	574.899,83
Capitolo 50 - Rinnovamento del materiale rotabile (Spese complementari)	»	800.000 —
	L.	9.683.935,22

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. **2069.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, riguardante la costituzione di un ente di diritto pubblico denominato Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo con sede in Roma;

Vista la deliberazione in data 25 giugno 1937-XV con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha formulato lo schema di statuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del succitato decreto-legge;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito statuto dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 113. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

TITOLO I.

NATURA - SEDE - SCOPO DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) è un ente di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle finanze, avente personalità giuridica e gestione autonoma, in virtù ed in applicazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Roma ed ha facoltà di aprire dipendenze nei vari Comuni del Regno.

Art. 3.

L'Istituto ha lo scopo:

a) di assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo ed eventualmente di altri tributi locali, o connessi, nei vari Comuni del Regno;

b) di sostituirsi agli appaltatori in carica nei contratti di appalto in corso, nei modi di cui all'art. 323 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, salvo, per quanto concerne la misura della cauzione, il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418;

c) di assumere il servizio di riscossione delle imposte predette, per conto e nell'interesse dei Comuni che vi consentano, ai quali verserà l'ammontare dei proventi al netto di tutte le spese di gestione, dell'aggio di riscossione e delle quote eventualmente cedute a terzi;

d) di assumere, nell'interesse dei Comuni, le gestioni temporanee delle imposte e tributi predetti ogni qualvolta queste gli vengano affidate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, alle condizioni fissate dal decreto stesso.

TITOLO II.

PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal capitale e dalle riserve che si formeranno in seguito con gli utili netti delle gestioni.

Art. 5.

Il capitale è di lire cinquanta milioni, conferiti per metà dalla Cassa depositi e prestiti e per l'altra metà, in parti uguali, dai seguenti Enti:

1) Banco di Napoli;
2) Banco di Sicilia;
3) Banca Nazionale del Lavoro;
4) Istituto di S. Paolo di Torino;
5) Monte dei Paschi di Siena.

Dopo il versamento del primo decimo prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, gli altri decimi delle quote sottoscritte saranno versati entro un mese dalla notifica dell'invito al versamento, a mano a mano che verranno richiesti con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto approvata dal Ministro per le finanze.

Ciascun Ente partecipante è responsabile solo per la quota sottoscritta.

Art. 6.

Il capitale è costituito da quote rappresentate da titoli nominativi.

I titoli rappresentativi delle quote devono essere firmati da due consiglieri espressamente delegati dal Consiglio di amministrazione ed omessi al nome dei singoli partecipanti.

Art. 7.

Gli aumenti di capitale dovranno essere deliberati dal Consiglio d'amministrazione ed approvati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO.

Art. 8.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) il Consiglio d'amministrazione;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Collegio dei revisori;
f) la Direzione centrale;
g) le dipendenze.

Presidente.

Art. 9.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, per la durata di un quadriennio.

Il presidente ha l'alta direzione dell'Istituto ed è altresì investito dalla rappresentanza di cui al seguente art. 23.

Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza è riconosciuta al presidente o a chi ne fa le veci la facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, salvo a sottoporli per la ratifica ai relativi Consessi nella più prossima seduta.

Vice presidente.

Art. 10.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti e dura in carica un quadriennio.

Egli coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce con identici poteri in ogni caso di assenza o di impedimento.

Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è nominato, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, per la durata di un quadriennio, ed è composto del presidente e di dieci membri, di cui due di diritto e cioè: il direttore generale dell'Amministrazione civile e il direttore generale per i servizi della Finanza locale; tre designati dal Ministro per le finanze in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti e cinque designati dagli altri Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio non hanno effetto prima di essere state accettate dal Ministro per le finanze, che provvederà di concerto con il Ministro per l'interno alla nomina di un nuovo componente, il quale dura in carica sino al termine del quadriennio in corso.

Quando nel corso del quadriennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nel Consiglio, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, che dura in carica sino allo scadere del quadriennio.

Anche nel caso di sostituzione del presidente o del vice presidente, il nuovo nominato dura in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Art. 12.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno oppure ne venga avanzata motivata richiesta da almeno cinque consiglieri o dal Collegio dei revisori.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, sarà inviato all'ultima residenza comunque nota di ciascun consigliere e revisore, mediante lettera raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, ed in caso di urgenza, per telegramma, con un preavviso di 48 ore.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno sei dei componenti il Consiglio stesso.

In caso di parità, il voto di chi presiede determina la prevalenza.

Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, funzionari dell'Istituto ed esperti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono fatte constare su apposito registro da processi verbali, che viene firmato dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Dei verbali, il segretario può rilasciare copie ed estratti in forma autentica solo previa autorizzazione del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 13.

Spetta al Consiglio di amministrazione di formulare il regolamento interno dell'Istituto, il regolamento per il personale, e di deliberare le eventuali modificazioni al presente statuto e ai regolamenti predetti.

L'approvazione dei regolamenti e delle modificazioni succitate avverrà con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno.

Art. 14.

Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione dell'Istituto.

Propone al Ministro per le finanze gli aumenti del capitale sociale e delibera sulla opportunità di versameno dei relativi decimi e sulla eventuale liquidazione dell'Istituto, verificandosi i casi contempati dall'art. 10 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418.

Spetta in ispecie allo stesso di fissare le direttive generali che l'Istituto deve seguire per realizzare le proprie finalità; di deliberare sulle iniziative e sulle proposte presentate al suo esame; di dare disposizioni di massima sull'impiego del capitale versato, dei fondi di riserva ed in genere delle disponibilità dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il vice presidente e i membri del Comitato esecutivo. Provvede alla nomina e all'eventuale revoca del segretario del Consiglio e del direttore, fissando per il primo la retribuzione e per il secondo i poteri, le facoltà, ed il trattamento economico.

Tali deliberazioni e le eventuali modificazioni successive divengono esecutive solo dopo la omologazione da parte del Ministro per le finanze.

Il Consiglio inoltre stabilisce, con deliberazioni da sottoporsi alla omologazione del Ministro per le finanze, le annue indennità fisse di carica, l'importo singolo delle medaglie di presenza, nonchè delle diarie e trasferte da corrispondersi ai sensi del seguente art. 24.

Delibera in merito al bilancio dell'esercizio finanziario, e ne dispone la trasmissione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, al Ministro per le finanze per l'approvazione.

Determina le mansioni ed i poteri del Comitato esecutivo e nomina fra i suoi membri i tre componenti del Comitato stesso a norma del successivo art. 15.

Comitato esecutivo.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente e di tre membri eletti dal Consiglio. Alle sue sedute deve essere invitato il presidente del Collegio dei revisori.

Art. 16.

Il Comitato, convocato dal presidente o dal vice presidente, delibera, entro la sfera di competenza assegnatagli dallo statuto e dalle norme fissate dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla delega conferitagli, e comunica le proprie deliberazioni al Consiglio, per conoscenza e ratifica.

Spetta in ispecie al Comitato:

a) di presentare le proposte sugli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;

b) di nominare e di revocare funzionari ed impiegati a norma del regolamento;

c) di conferire incarichi temporanei anche ad estranei all'Istituto;

d) di deliberare circa l'assunzione di gestioni e appalti salva, per quelli di maggiore importanza, la competenza riservata al Consiglio di amministrazione in virtù del precedente art. 14, ultimo comma;

e) di provvedere all'impianto ed alla sorveglianza delle dipendenze;

f) di provvedere agli investimenti delle somme disponibili.

Sulle vacanze o sulle dimissioni dei componenti il Comitato esecutivo, delibera il Consiglio di amministrazione adottando i provvedimenti necessari per le eventuali sostituzioni.

Direzione centrale.

Art. 17.

La Direzione è alle dirette dipendenze del presidente e del vice presidente. La disciplina degli uffici è affidata al direttore che potrà essere coadiuvato da vice direttori e da procuratori.

Il direttore cura il regolare funzionamento dei servizi, disciplina e coordina l'attività del personale, nei cui confronti può adottare tutti i provvedimenti disciplinari che si rendano necessari e che dall'apposito regolamento risultino di sua competenza, limitandosi, negli altri casi, a formulare le sue proposte al Comitato esecutivo od al Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il regolamento per il personale stabilisce le norme di assunzione e lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati dell'Istituto.

Le disposizioni di esso regolano obbligatoriamente i rapporti giuridici fra l'Istituto ed il personale.

Art. 19.

Con la qualifica di funzionario o impiegato dell'Istituto sono incompatibili qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria.

Il direttore, i vice direttori, gli altri funzionari ed impiegati, salvo espressa autorizzazione da rilasciarsi dal Consiglio od in caso d'urgenza del Comitato, non possono coprire cariche di consiglieri d'amministrazione, di sindaci e di liquidatori di società.

Art. 20.

L'Isituto può valersi dell'opera temporanea di funzionari dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici, prendendo di volta in volta accordi con le Amministrazioni interessate.

Può altresì valersi, per specifiche attribuzioni, dell'opera di professionisti e di esperti.

Collegio dei revisori.

Art. 21.

Un Collegio di cinque revisori esercita presso l'Istituto funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite per le società commerciali dall'art. 184 del Codice di commercio, in quanto applicabile, e dal R. decreto-legge 14 luglio 1936-XV, n. 1548.

Il Collegio inoltre esamina il bilancio annuale e comunica la propria relazione al Consiglio di amministrazione, prima che questo deliberi su di esso.

I revisori sono designati: due dal Ministro per le finanze, di cui uno magistrato della Corte dei conti, uno dal Ministro per l'interno, e due dagli Enti partecipanti.

Essi restano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, il quale assegna la presidenza del Collegio ad uno dei revisori di designazione governativa.

I revisori nominati su designazione dei Ministri per le finanze e per l'interno sono esonerati dalla responsabilità di cui all'art. 185 del Codice di commercio e rispondono del loro operato esclusivamente verso i Ministri predetti.

Dipendenze.

Art. 22.

Le dipendenze saranno istituite in relazione alle gestioni che, ai sensi dell'art. 3, verranno man mano assunte.

Il regolamento interno dell'Istituto di cui all'art. 13 disciplina il funzionamento delle dipendenze, le mansioni, gli obblighi e le responsabilità del personale addettovi, i rapporti degli uffici e dei recapiti con le rispettive sedi e di queste con la Direzione centrale dell'Istituto, nonchè i controlli da attuarsi per assicurare la regolarità delle gestioni.

TITOLO IV.

RAPPRESENTANZA E FIRMA.

Art. 23.

La rappresentanza dell'Istituto dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e speciale e di fronte a terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure, spetta soltanto al presidente e in ogni caso di sua assenza o di impedimento, al vice presidente.

La firma spetta al presidente ed, in ogni caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente.

L'uso della firma può essere delegato anche al direttore, ai vice direttori o ad altri funzionari, singolarmente o congiuntamente, con le norme che caso per caso stabilirà il Consiglio di amministrazione.

TITOLO V.

COMPENSI E TRASFERTE - BILANCIO - UTILI E RISERVE.

Art. 24.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Consiglio d'amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori spetta una annua indennità, nonchè le diarie pei giorni di viaggio e di permanenza fuori risidenza ed il rimborso delle spese trasporto effettivamente incontrate per partecipare alle adunanze.

Spetta, inoltre, ai partecipanti ai consessi una medaglia di presenza per l'effettivo intervento alle singole sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

La misura delle indennità, delle medaglie di presenza e diarie suddette, nonchè delle trasferte per missioni fuori residenza compiute dal presidente, dal vice presidente, dai consiglieri, dai revisori, dal segretario del Consiglio sarà fissata dal Ministro per le finanze, su proposta della Presidenza dell'Istituto.

Art. 25.

La gestione dell'Istituto è regolata ad anno solare e la prima gestione verrà chiusa il 31 dicembre 1937-XVI.

Al termine di ogni anno verrà compilato il bilancio dell'esercizio che, unitamente alla deliberazione del Consiglio di amministrazione ed alla relazione dei revisori, verrà trasmesso per l'approvazione al Ministro per le finanze, sotto la cui vigilanza l'Istituto è posto.

Gli utili netti accertati a fine di ciascun esercizio, verranno destinati, dopo il prelevamento del 15 % per la riserva;

a) a remunerazione del capitale investito effettivamente nella gestione, fino alla massima misura del 5 % del capitale stesso;

b) per la parte residua ad un fondo da tenersi a disposizione del Ministro per le finanze, per provvidenze a favore degli Enti locali.

La erogazione di detto fondo verrà disciplinata con apposito decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno.

TITOLO VI.

LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO.

Art. 26.

L'Istituto può essere messo in liquidazione per la perdita di metà del capitale sociale, o per cessazione dell'oggetto dell'Istituto.

In tal caso saranno nominati con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, due liquidatori, di cui uno su designazione dei Ministri per le finanze e per l'interno e l'altro su designazione degli Enti partecipanti. La nomina dei liquidatori verrà effettuata per decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, e col medesimo decreto verrà altresì stabilito l'emolumento spettante ai liquidatori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2070.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio del Regio rimorchiatore « N. 82 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « N. 82 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dall'11 ottobre 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2071.

Determinazione del numero delle onorificenze degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, che, su proposta Ministeriale, potranno conferirsi nell'anno 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio, ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1938 nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Cavalieri di gran croce, otto.
Grandi ufficiali, quarantatrè.
Commendatori, centoquarantaquattro.
Ufficiali, trecentotrentacinque.
Cavalieri, ottocentosessantacinque.

Ordine della Corona d'Italia.

Cavalieri di gran croce, ventiquattro.
Grandi ufficiali, centonovanta.
Commendatori, milledodici.
Ufficiali, milleottocentocinquanta.
Cavalieri, cinquemila.

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero delle onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissata con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro, come prescrive l'art. 6 dei Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, numeri 2245 e 2246.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dall'art. 7 del Nostro Magistrale decreto del 30 dicembre 1929-VIII, n. 2245, e dall'art. 11 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929-VIII, n. 2246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — REVEL.

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2072.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Nicola e Purgatorio, con sede in Roccaforzata (Taranto).

N. 2072. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Nicola e Purgatorio, con sede in Roccaforzata (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2073.
Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Cuneo.

N. 2073. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo di culto nei riguardi di n. 5 Confraternite in provincia di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2074.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Ordine degli Agostiniani « Recolletti » detta Ospizio di S. Ildefonso, con sede in Roma.

N. 2074. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura Generale dell'Ordine degli Agostiniani « Recolletti » detta Ospizio di S. Ildefonso, con sede in Roma, via Sistina, 11.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2075.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Raimondo Franchetti » di Venezia-Mestre.

N. 2075. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Raimondo Franchetti » di Venezia-Mestre viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2076.
Modificazioni allo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Guido Favetti » di Gorizia.

N. 2076. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate delle modificazioni allo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Guido Favetti » di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Banco G. Carlotto, con sede in Genova Sestri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito all'azienda individuale Banco G. Carlotto, con sede in Genova Sestri, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla azienda individuale Banco G. Carlotto, con sede in Genova Sestri, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1937-XVI.
Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio e l'esercizio della pubblica mediazione, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Vercelli in data 26 novembre 1936-XV, con la quale è stato proposto a questo Ministero per l'approvazione il nuovo schema di Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci;

Vedute le successive deliberazioni 29 maggio e 15 ottobre 1937-XV con le quali il Comitato di presidenza del Consiglio predetto ha approvato talune modifiche agli articoli 4, 13 e 14 e soppresso l'art. 22 dello schema stesso;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento — composto di 21 articoli — per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

Schema di regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Vercelli.

Capo I.

Della formazione del Ruolo.

Art. 1.

Presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Vercelli è istituito il ruolo dei pubblici mediatori in merci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e seguenti (titolo V) del Codice di commercio, della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, nonchè dell'art. 32, n. 3, del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

Art. 2.

Il ruolo, che ha carattere permanente, nel senso, cioè, che ha durata indeterminata, indicherà:

a) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio del mediatore;

b) la specie di mediazione per la quale il mediatore è inscritto;

c) la data della iscrizione e della relativa deliberazione consigliare;

d) l'ammontare della cauzione prestata, con tutti gli opportuni riferimenti;

e) la data della cancellazione dal ruolo e le ragioni che la determinarono;

f) le eventuali penalità e i provvedimenti disciplinari presi a carico del mediatore dal Consiglio o dall'Autorità giudiziaria;

g) le cariche pubbliche eventualmente coperte dal mediatore.

Art. 3.

Le condizioni richieste per la iscrizione nei ruoli sono le seguenti:

a) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

b) immunità penale da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziale;

c) notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da almeno tre ditte commerciali o industriali;

d) residenza di uno dei Comuni della provincia di Vercelli;

e) idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione a ruolo, da provarsi:

1° con la licenza di una Scuola tecnica, o di una Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale, ovvero di una Scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione della quarta classe ginnasiale, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una Scuola estera, purchè riconosciuta nel Regno;

2° con un esame pratico secondo le norme indicate nel presente regolamento;

f) deposito cauzionale di L. 1500 da prestarsi secondo le norme indicate nel presente regolamento.

Art. 4.

Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda in carta bollata da lire quattro, sottoscritta dal richiedente, indirizzata a S. E. il prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di iscrizione e residenza da almeno un anno nel registro della popolazione stabile di uno dei Comuni della Provincia;

d) certificato generale del casellario giudiziale di cui all'art. 45 del R. decreto 5 ottobre 1912, n. 1178, comprovante l'immunità penale e la capacità civile;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

f) attestazione di almeno tre ditte commerciali o industriali, notoriamente accreditate, che comprovi la correttezza commerciale dell'istante;

g) certificato comprovante il titolo di studio, secondo quanto è prescritto alla lettera *f*) n. 1 del precedente art. 3;

h) tutti quegli atti e documenti che l'aspirante ritenga opportuno di produrre per provare la sua idoneità all'ufficio di pubblico mediatore in merci.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione.

Devono essere legalizzate le firme apposte sopra atti, certificati, copie ed estratti, dai pubblici funzionari ed ufficiali, di qualsiasi ordine, la cui giurisdizione non sia compresa nella provincia di Vercelli.

Nella domanda deve essere indicato con esattezza il ramo per il quale si chiede l'iscrizione nel ruolo.

Art. 5.

L'iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori per diverse categorie di merci è ammessa per la medesima persona, purchè questa adempia alle condizioni prescritte e presti una distinta cauzione per ogni categoria.

Art. 6.

L'esame pratico di cui alla lettera *f*) n. 2 dell'art. 3, è deferito ad una Commissione presieduta dal presidente della Sezione commerciale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e composta di due consiglieri nominati dal Comitato di presidenza e di due commercianti del ramo, scelti dal Comitato stesso.

Al direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o ad un funzionario da lui delegato sono affidate le attribuzioni di Segretario della Commissione, con l'incarico di compilare il processo verbale degli esami, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione stessa e dal segretario.

Art. 7.

L'esame di cui al precedente articolo 6 ha per oggetto:

a) le norme che disciplinano l'esercizio della pubblica mediazione, stabilite dal Codice di commercio, dalla legge 20 marzo 1913, n. 262, dal relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e da tutte le vigenti disposizioni in materia·

b) le norme per le vendite ai pubblici incanti, in rapporto alla funzione di pubblico mediatore;

c) le nozioni merceologiche fondamentali, le condizioni di mercato e le consuetudini del commercio per il ramo della mediazione in oggetto.

Art. 8.

La votazione sull'esito dell'esame si fa per scrutinio segreto e ciascun commissario dispone di dieci punti.

Il candidato, per conseguire l'approvazione, deve riportare — nel complesso — almeno sette decimi dei punti; in caso contrario può domandare di sostenere nuovamente l'esame l'anno successivo.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, assistito dal direttore dell'Ufficio, esamina le domande pervenute e, presi gli opportuni accordi col presidente della Commissione esaminatrice, stabilisce il giorno e l'ora dell'esame, dandone comunicazione ai singoli interessati.

Le domande di coloro che non sono ammessi all'esame vengono restituite con l'indicazione dei motivi che ne determinarono l'esclusione.

In nessun caso si fa luogo al rimborso della tassa di ammissione.

Art. 10.

Il presidente della Commissione esaminatrice, a esami ultimati, trasmette il processo verbale degli stessi al Comitato di presidenza, il quale, nella sua più prossima riunione, delibera in via definitiva sull'accoglimento delle domande dei candidati che hanno superato la prova d'esame.

Art. 11.

Entro il termine improrogabile di tre mesi dal giorno in cui gli è stato comunicato l'accoglimento della sua domanda, il mediatore deve prestare la cauzione prescritta dall'art. 3 lettera *f*) del presente regolamento.

La cauzione deve essere prestata in danaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato esenti da qualsiasi vincolo, intestati al mediatore od anche al portatore.

In tutti i casi la cauzione deve essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti ed è vincolata per tutta la durata dell'iscrizione del mediatore nel ruolo.

L'iscrizione nel ruolo con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata: ciò che può essere comprovato soltanto dalla ricevuta dell'avvenuto versamento della somma in denaro o dei titoli alla Sezione della Cassa depositi e prestiti, presso la R. Intendenza di finanza di Vercelli.

Art. 12.

Il richiedente che non abbia provveduto al deposito cauzionale nel termine prescritto, per ottenere l'iscrizione del ruolo, deve rinnovare la domanda e — ove siano trascorsi più di due anni dalla data della precedente deliberazione — deve essere sottoposto ad un nuovo esame.

Art. 13.

La domanda di svincolo della cauzione, ai sensi dell'art. 59 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di borsa (regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068), è pubblicato all'albo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa ed è inserito, per estratto, nel Foglio degli annunzi legali e in due giornali prescelti dal Consiglio.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni, senza che siano state presentate opposizioni, il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 14.

Gli onorari dovuti ai mediatori inscritti nel ruolo, per gli uffici pubblici loro riservati, sono quelli stabiliti dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa; deve pertanto ritenersi nulla ogni convenzione che stipuli onorari diversi da quelli stabiliti dal Consiglio.

Art. 15.

Il Consiglio ha facoltà di farsi presentare dai mediatori inscritti nel ruolo, per far verificare esclusivamente dai suoi funzionari se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le registrazioni prescritte dalla legge.

CAPO II.

Della vigilanza sugli iscritti.

Art. 16.

Il Consiglio vigila sulla conservazione del ruolo, effettuando le radiazioni degli iscritti ai quali vengano meno talune delle condizioni richieste per la iscrizione, o che incorrano in qualche grave inadempienza ai loro doveri, ovvero manchino all'osservanza degli obblighi verso il Consiglio stesso, stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 17.

La Sezione commerciale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa esercita la sorveglianza di cui al precedente art. 16, in rapporto agli iscritti, riferendo al Comitato di presidenza del Consiglio stesso sui rilievi fatti e sulle risultanze delle indagini esperite e proponendo — ove del caso — la radiazione dal ruolo, ovvero la sospensione temporanea del mediatore dall'esercizio della sua attività.

Art. 18.

Sono cancellati dal ruolo gli iscritti:

a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata di impedimento alla iscrizione;

b) quando, senza giustificati motivi, abbiano rifiutato di prestare la loro opera per la vendita all'incanto di merci o di derrate, ordinata dalla autorità giudiziaria o amministrativa;

c) quando nell'esercizio delle funzioni di mediatore abbiano dato prova di negligenza o abbiano compromesso, con fatti gravi, la propria reputazione;

d) quando, richiesti dal Consiglio, non presentino i libri, ovvero quando la tenuta di essi sia riscontrata irregolare.

Quando si verifichi una delle condizioni di cancellazione dal ruolo, ovvero quando, per mancanze di minore entità, il mediatore sia passibile della sospensione temporanea dall'esercizio professionale l'interessato è invitato dal Consiglio — a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — a dare chiarimenti o a trasmettere le sue giustificazioni entro un termine non minore di dieci giorni dalla data dell'invito.

È in facoltà del presidente del Consiglio di invitare l'interessato a comparire avanti la Sezione commerciale, in un giorno determinato, entro un termine non minore di cinque giorni dalla data dell'invito.

La Sezione fa redigere processo verbale della comparizione, facendo pure constatare l'eventuale mancanza di risposta dell'interessato.

Il Consiglio — in seduta segreta — su relazione della Sezione commerciale, delibera la cancellazione dal ruolo.

La sospensione dall'esercizio professionale a tempo non superiore ai sei mesi può essere inflitta — con la stessa procedura — dal Comitato di presidenza del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato di presidenza sono insindacabili.

Dell'avvenuta cancellazione o della sospensione è data notizia all'interessato con lettera raccomandata, richiamando il motivo della punizione inflitta.

Le deliberazioni concernenti i provvedimenti disciplinari a carico dei mediatori iscritti nel ruolo, sono pubblicate all'albo consiliare e vengono inserite per estratto, nel bollettino ufficiale del Consiglio e nel giornale di cui il Consiglio stesso si vale per i propri comunicati.

CAPO III.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 19.

Il presente regolamento, dopo la prescritta approvazione ministeriale, verrà pubblicato e sarà trasmesso alle autorità, agli Uffici ed alle Organizzazioni sindacali della Provincia, cui possa interessare.

Art. 20.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa — con pubblico manifesto — ricorda a chi può averne interesse che, fino al successivo giorno 31 gennaio, possono essere presentate le domande di iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori.

Art. 21.

Per la prima volta, la procedura per l'iscrizione nel ruolo verrà iniziata non appena il presente regolamento avrà ottenuto l'approvazione ministeriale.

Il prefetto-presidente: CARLO BARATELLI.

Visto, si approva il presente regolamento composto di 21 articoli.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(4327)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 17 corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2028: Modificazione dell'art. 25 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, che reca norme per la disciplina del mercato granario.

(4449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

52° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o ampliamenti di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DELLA DISTILLAZIONE DEL CARBON FOSSILE.

2507. — Decreto Ministeriale 27 settembre 1937-XV, col quale la S. A. Cokitalia, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare la propria cokeria di San Giuseppe di Cairo (Savona), mediante l'installazione di una quarta batteria di forni a coke e relativo macchinario accessorio.

INDUSTRIA DELLA AMMONIACA SINTETICA, FERTILIZZANTI AZOTATI E DEGLI ANTICRITTOGAMICI.

2508. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda dell'avv. Ezio Bianchi, domiciliato in Certaldo (Firenze), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Certaldo, un impianto per la produzione di perfosfati minerali, non è accolta.

2509. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la « Etruria » S. A. Prodotti Chimici per l'agricoltura, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Compiobbi (Firenze) un impianto per la produzione di polveri anticrittogamiche cuprifere, a base di ossicloruro di rame.

INDUSTRIA DELLA SODA E DEL CLORO ELETTROLITICO.

2510. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Cartiera Italiana, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire, presso la propria cartiera di Serravalle Sesia (Vercelli) un impianto per la produzione di liquidi lisciavianti e candeggianti, occorrenti per le ulteriori lavorazioni della ditta.

INDUSTRIA DEI COLORI, PIGMENTI E INCHIOSTRI.

2511. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. in Acc. « Fabbrica Minio Murano » con sede in Venezia, è autorizzata ad allestire, in Venezia, Murano, un nuovo impianto per la produzione di ossido di ferro.

2512. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il sig. Riccardo Verga, con domicilio in Milano, è autorizzato ad allestire in Milano un impianto per la fabbricazione di inchiostro di anilina per stampa di sacchetti e carta da imballo.

INDUSTRIA DEI GAS COMPRESSI E LIQUEFATTI.

2513. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Idrogeno Ossigeno, con sede in Cagliari, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ossigeno, di Cagliari.

2514. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda del sig. Enrico De Simone, domiciliato in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Roma, un impianto per la produzione di acetilene disciolto, non è accolta.

2515. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda del sig. Mongelli Domenico, domiciliato in Taranto, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Taranto, un impianto per la produzione di acetilene disciolto, non è accolta.

2516. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Produzione Idrogeno Ossigeno, con sede in Monza, è autorizzata ad allestire, presso la propria fabbrica di ossigeno di Taranto, un impianto per la produzione di acetilene disciolto.

INDUSTRIA DEL SOLFURO DI CARBONIO.

2517. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di solfuro di carbonio, di Bruzzano (Milano).

2518. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. « L'Appula », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Milano-Linate, per la fabbricazione del solfuro di carbonio.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI E PRODOTTI INDUSTRIALI VARII INORGANICI.

2519. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la « Marengo » S. A. per la Lavorazione dei Prodotti del Rame, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria) un impianto per la produzione di oleum ed acido solforico concentrato.

2520. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il Laboratorio Enochimico del Dott. Carlo Colli, con sede in Carpi Modena, è autorizzato ad allestire presso il Laboratorio di Modena, un impianto per la produzione di anidride solforosa compressa in bombole.

2521. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Dott. M. Ruberti & C., Società di fatto, con sede in Castelfranco di Sotto (Pisa), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire nella località predetta un impianto per la produzione di bicarbonato sodico, iposolfito sodico e solfito sodico, non è accolta.

2522. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Società in nome collettivo Parri & Montepagani, con sede in Empoli (Firenze) è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Empoli, un impianto per la produzione di fluosilicati di sodio e di bario.

2523. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Dinamite Nobel, Soc. An. Italiana, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Bussi (Pescara) un forno elettrico per la produzione del carburo di calcio, da servire unicamente per la produzione dell'acetilene necessaria alle ulteriori lavorazioni della ditta.

2524. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale « L'Appula » Società per l'Industria Chimica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Linate, un impianto per il ricupero del cadmio dalle palte di zinco, e per la produzione dei relativi sali.

2525. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Siliani Angelo, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire, in Firenze, un impianto per la produzione dell'ossido di stagno.

2526. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Dolomite del Costone, di F. Perani, con sede in Casnigo (Bergamo), è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Vertova (Bergamo), un impianto per la produzione di ossido di magnesio industriale, mattoni e materiali refrattari in magnesio, cloruro di magnesio puro, carbonato di calcio precipitato.

2527. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Pieve Vergonte, un nuovo impianto per la produzione di acido arsenico, arseniato di piombo e arseniato sodico.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI E DEI PRODOTTI INDUSTRIALI VARII ORGANICI.

2528. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Farmaceutici Italia, con sede in Milano: è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Settimo Torinese, dei nuovi impianti per la fabbricazione di prodotti organici industriali, materie prime per profumeria, prodotti chimici fotografici, solventi, smalti e colori.

La domanda della S. A. Farmaceutici Italia, non è accolta, per quanto si riferisce alla lavorazione degli olii essenziali, e dei costituenti di essenze e loro derivati.

2529. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Distillerie Italiane, con sede in Milano, è autorizzata a modificare la propria distilleria di alcool etilico di Padova in modo da poterla adibire anche alla produzione dell'alcool butilico, acetone e conseguenti sottoprodotti.

2530. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Angelini & Ferranti e Dott. Jannuzzi, per conto della Costituenda S. A. Glicerina Alcool Caseina Etere, è autorizzata ad allestire, in Ancona, un impianto per la produzione di glicerina biologica, alcool etilico, aldeide acetica, caseina vegetale.

La domanda della ditta anzidetta, per quanto si attiene agli impianti per la produzione dell'etere etilico, e dell'acido acetico, non è accolta.

2531. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda del rag. Mario Mortarino, con sede in Tortona (Alessandria) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Tortona un impianto per la produzione di gomma (caucciù) rigenerata - solvente per gomma para - acqua ragia - carboni attivi - solfuro di calcio - formalina - formiato ammonico - acido formico - paraffina - olio combustibile, non è accolta.

2532. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Società Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C., con sede in Rho (Milano) è autorizzata ad ampliare l'impianto per la produzione dell'igepone (detersivo per l'industria tessile) esistente presso il proprio stabilimento di Rho.

2533. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Giacomo Bosio, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Torino, un nuovo impianto per la produzione di concianti sintetici denominati quebracolo e mimosolo.

2534. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. « Cartiera Burgo » con sede in Verzuolo (Cuneo) è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Mantova un impianto per la produzione del colligneol, sostanza ottenuta dalle acque residuate dalla fabbricazione della cellulosa.

2535. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Dott. ing. A. Bonaccorsi & C., dell'ing. A. Bonaccorsi e Renato Trombetta, con sede in Ferrara, è autorizzata ad allestire in comune di Ferrara, un impianto per la produzione dell'acido ossalico.

La domanda della ditta anzidetta, per quanto si attiene all'impianto per la produzione dell'acido salicilico, non è accolta.

2536. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Brescia, un nuovo impianto per la produzione del difenile, clorodifenile, triclorobenzolo.

2537. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Società Lavorazione Olii Industriali, con sede in Ravenna, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Ravenna, un nuovo impianto per la produzione del cloruro di etilene.

2538. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Galacromos, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano, per la fabbricazione di oggetti in galacromos (prodotto derivato dalla caseina e formaldeide).

2539. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la costituenda Società An Resinolite, in Milano, è autorizzata ad effettuare nel comune di Macherio l'impianto per la produzione di resine indurite artificiali e relative polveri per stampaggio, già autorizzato a favore del sig. Aldo Steccanella col decreto Ministeriale 4 agosto 1936, e a costruirlo con macchinario diverso da quello preventivato dal sig. Steccanella, con conseguente raddoppio della potenzialità.

2540. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. Italiana della Celluloide An. con sede in Castiglione Olona (Varese) è autorizzata ad ampliare i reparti per la produzione del nitrocotone e delle materie plastiche a base di eteri cellulosici e resine sintetiche esistenti nel proprio stabilimento di Castiglione Olona e ad allestire nuovi impianti per la produzione di polveri acetilcellulosiche e per la rifusione dei cascami ottenuti nelle diverse lavorazioni.

2541. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale i sigg. Luigi & Aldo Robbiani, domiciliati in Milano, sono autorizzati ad allestire, in Bresso Milanese (Milano) un impianto per la rigenerazione degli olii minerali e vegetali, al fine di ottenerne olii per vernici, olio per mastici e per tempera metalli.

2542. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Cave di Valganna, con sede in Valganna (Varese) è autorizzata ad allestire, in Valganna, un impianto per la produzione di leganti stradali, da sostituirsi ai bitumi.

2543. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda della Soc. An. Lavorazione Italiana Gomma e Affini, con sede in Bovisio Mombello (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento per la lavorazione della gomma elastica, non è accolta.

INDUSTRIA DEI GRASSI

(*colerie di sego, scissione grassi, glicerina*).

2544. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il Saponificio Italiano di Rivoli - Fratelli Filippi, S. A. con sede in Torino, è autorizzato ad allestire, presso il proprio stabilimento di Rivoli (Torino), un impianto per la scissione dei grassi, e per la concentrazione e raffinazione delle acque glicerinose.

2545. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Industria Elettrochimica, con sede in Vado Ligure (Savona), è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Vado Ligure, un impianto per la scissione dei grassi, e per la concentrazione delle acque glicerinose.

2546. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. in nome collettivo Francesco Anfuso, fu Giuseppe, è autorizzata ad allestire, presso il proprio saponificio di Catania, un impianto per la scissione dei grassi e per la concentrazione delle acque glicerinose.

2547. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il Saponificio Antonio Zarrelli, con sede in Roma, è autorizzato ad allestire, presso il proprio saponificio di Roma, un impianto per la scissione dei grassi e la concentrazione e raffinazione delle acque glicerinose.

2548. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Masedu L. & Figlio G., con sede in Sassari, è autorizzata ad allestire presso il proprio saponificio di Sassari un impianto per la scissione dei grassi e per la concentrazione delle acque glicerinose.

2549. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Saponeria Antonio Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone), è autorizzata ad allestire, nella località anzidetta, presso il proprio saponificio, un impianto per la colatura dei grassi animali.

2550. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il Dott. Carlo Randaccio, promotore della costituenda S. A. Ricupero Cascami Animali, con sede in Bologna, è autorizzato ad allestire, in Orvieto, un impianto per la colatura dei grassi animali.

2551. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda del Saponificio Emilio Zorzi, con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso il proprio saponificio di Roma, un impianto per la concentrazione delle acque glicerinose, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE LASTRE E CARTE SENSIBILI PER FOTOGRAFIA E PER PRODUZIONI ELIOGRAFICHE.

2552. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Galliano Pietro, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, un impianto per la sensibilizzazione della carta eliografica cianografica e a sviluppo semisecco.

(4385)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 22 novembre 1937-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Nicolas Perazzo, console del Venezuela a Trieste.

(4410)

In data 22 novembre 1937-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Luigi Padulli, console di Bolivia a Milano.

(4411)

In data 21 agosto 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Fortunato Milani, console della Repubblica Argentina a Catania.

(4415)

In data 22 novembre 1937-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Marie-Joseph-Jean-Ferdinand Dutard, console di Francia a Napoli.

(4416)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 per cento n. 475.405 di L. 343, intestato a Badalla Maria fu Angelo, moglie di Cattaneo Angelo fu Enrico, domiciliata in Orio Litta (Pavia), e vincolato per dote costituitasi dalla titolare.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4357)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Media dei cambi e dei titoli

del 18 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,97
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,565
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,76
Danimarca (Corona)	4,24
Norvegia (Corona)	4,772
Olanda (Fiorino)	10,57
Polonia (Zloty)	358,65
Portogallo (Scudo)	0,8633
Svezia (Corona)	4,896
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,525
Id. 3,50 % (1902)	72,625
Id. 3,00 % Lordo	52,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,075
Rendita 5 % (1935)	94,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,90
Id. id. 5 % - Id. 1941	102 —
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,375
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Banco G. Carlotto con sede in Genova Sestri.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito all'azienda individuale Banco G. Carlotto con sede in Genova Sestri e dispone la messa in liquidazione dell'azienda, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Nomina

il signor rag. Adeodato Borsi commissario liquidatore dell'azienda individuale Banco G. Carlotto con sede in Genova Sestri ed i signori comm. rag. Francesco Ramella, dott. Enrico Magnaghi e Giacomo Traverso membri del Comitato di sorveglianza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(4445)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del concorso per il progetto di massima di un « Centro ospedaliero » per la Regia marina.

Il termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al concorso per il progetto di massima di un « Centro ospedaliero » per la Regia marina, fissato dall'art. 1 del bando di concorso del 10 novembre 1937-XVI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 267 del 18 stesso mese) è differito al 15 gennaio 1938 ed è altresì differito al 16 aprile 1938 il termine utile fissato dall'art. 3 del bando stesso per la presentazione dei progetti.

Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(4448)

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto prefettizio n. 16655 del 31 luglio 1937 relativo all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 13 posti di veterinario condotto nei Comuni di questa Provincia;

Visto il decreto prefettizio 31 luglio 1937, n. 34378, col quale fu, tra l'altro, dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale di Agropoli il concorrente dott. Paolo Polinari (5° graduato);

Vista la lettera del podestà del suindicato Comune del 23 settembre c. a. n. 5374 comprovante l'avvenuta rinuncia al posto da parte del suindicato dott. Molinari;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi approvato con R. decreto 22 luglio 1914, n. 281;

Accertato che il concorrente dott. Ala che segue nella graduatoria il suindicatò dott. Molinari (al n. 6) è stato designato per la nomina nella sede da esso indicata per ordine di preferenza;

Accertato che il 7° graduato dott. Gino Masetti domiciliato nel Sobborgo S. Rocco n. 48 (Ravenna) indicò nella domanda, per ordine di preferenza la condotta di Agropoli ora vacante;

Decreta:

Il veterinario dott. Gino Masetti residente come sopra, è dichiarato vincitore del concorso al posto di titolare della condotta veterinaria comunale di Agropoli, in sostituzione del dott. Paolo Molinari.

Salerno, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: MANNO.

(4259)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.